

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI
NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi

N° 10/2011

01 Marzo 2011(*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI GENNAIO 2011

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Gennaio 2011. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Gennaio 2011 è pari a **0,421749** e l'indice Istat è **101,2**.

NEL CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO CON MORTE DEL DIPENDENTE IL DANNO BIOLOGICO E' ASSORBENTE DI QUELLO PER LA SOFFERENZA PSICHICA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N.1072 DEL 25 GENNAIO 2011

Incominciamo subito dal fatto "storico" allo scopo di comprendere l'importanza del "principio" pronunciato dalla S.C. Corte di Cassazione con la sentenza **N. 1072 del 25 Gennaio 2011**.

A seguito di un infortunio sul lavoro che ha causato la morte del dipendente, i Giudici di merito hanno attribuito all'erede dello stesso **il danno biologico di natura psichica ed**

al contempo quello morale. Ciò alla luce della "sofferenza fisica e psichica subita dall'infortunato nei giorni precedenti la morte".

Gli Ermellini, su ricorso del datore di lavoro, hanno, invece, ritenuto assorbente nel danno biologico il c.d. danno psichico.

Hanno, poi, ritenuto come non dovuto il riconoscimento alla madre del lavoratore defunto del c.d. danno esistenziale in quanto già compreso nel danno biologico.

In altri termini, la Cassazione, nel mentre ha riconosciuto "per intero" il danno biologico, ha negato la sussistenza di un danno esistenziale e morale in quanto già compresi nel danno biologico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E' TITOLARE DI UNA "RESPONSABILITA' CONCORRENTE" NEL CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO CAUSATO DA OMESSA SEGNALAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 2814 DEL 27 GENNAIO 2011

La "Sicurezza" è una cosa seria!!! Ne abbiamo parlato tante volte ed abbiamo organizzato anche un Master sull'argomento.

La sentenza in informativa, **N. 2814 del 27 Gennaio 2011**, ne è la riprova.

Il "principio" affermato dalla Suprema Corte di Cassazione è quanto mai esplicito e dirompente nel senso che è ipotizzabile la condanna del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per "omicidio colposo" allorquando venga provato che l'incidente mortale del lavoratore sia stato causato da carenze nelle attività di "prevenzione" ovvero per l'utilizzo di metodi di lavoro pericolosissimi senza che il Servizio abbia segnalato tale pericolosità con una doverosa ed esaustiva informativa.

L'importanza del "principio" consiste proprio in questo: ***nonostante il rispetto della normativa antinfortunistica incomba sul datore di lavoro, è ipotizzabile una responsabilità penale concorrente del RSPP per omessa elaborazione delle procedure di sicurezza e di formazione od informazione del personale dipendente.***

SE L'ISPEZIONE TRIBUTARIA SI PROTRAE PER PIU' DI 30 GIORNI E' NULLO IL CONSEGUENZIALE PVC.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI – SENTENZA N. 293 DEL 11 DICEMBRE 2010

Lo Statuto dei diritti del contribuente prevede che gli accertamenti tributari (ad es. quello della Guardia di Finanza) non solo devono essere svolti negli orari ordinari di attività dell'impresa ispezionata quanto la loro durata **non può eccedere i 30 giorni lavorativi**. Sulla scorta di tale disposizione normativa, la CTP di Bari, con sentenza N. 293 del 11 Dicembre 2010, ha dichiarato la **nullità** del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza a cagione del superamento "ingiustificato" del termine di 30 giorni lavorativi entro il quale si sarebbe dovuto concludere l'accertamento tranne che non vi sia l'autorizzazione ad una proroga dei termini a causa della complessità dell'accertamento. Essendovi dunque una sorta di diritto di seguito fra pvc ed attività di accertamento ne deriva la nullità del processo verbale di constatazione se l'accertamento si è prolungato, ingiustificatamente, oltre i termini fissati dallo statuto del contribuente.

IMPORTANTE CHIARIMENTO DELL'INPS IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CERTIFICATI DI MALATTIA.

INPS - CIRCOLARE N. 21 DEL 31 GENNAIO 2011

Sulla problematica dell'invio telematico della certificazione di malattia, da ultimo sancito dall'art. 25 della legge 183/2010, si è acceso un dibattito sul quale abbiamo dato il nostro contributo affermando la necessità di conservare i certificati suddetti nel c.d. cassetto previdenziale.

Con la circolare in informativa, **N. 21 del 31 Gennaio 2011**, l'Istituto ripercorre tutta la normativa in materia iniziando dall'obbligo, per i medici, di trasmettere i certificati medici con modalità telematica relativi ai dipendenti del pubblico Impiego.

Ha anche ricordato che tale obbligo è stato esteso anche per la certificazione di malattia per i lavoratori del settore privato.

L'INPS, tuttavia, precisa che l'art. 25 della legge 183/2010 non modifica assolutamente le precedenti disposizioni (id: art. 2 D.L. 663/1979) in materia di indennità in caso di malattia per i lavoratori del settore privato per cui **rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato di richiedere al proprio medico di base (o ad altro medico) la**

certificazione attestante l'incapacità lavorativa e ciò ai fini della giustificazione dell'assenza ex art. 2110 c.c.

L'ACCERTAMENTO DI LAVORO NERO GIUSTIFICA LA LEGITTIMITA' DELL'ACCERTAMENTO FISCALE CON METODO INDUTTIVO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA – SENTENZA N . 2593 DEL 3 FEBBRAIO 2011

Lavoro nero? E' deleterio sotto ogni profilo!!! Lo dimostra anche il "principio" sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia in informativa.

La problematica è di quelle usuali. Il lavoro nero, una volta accertato, legittima l'adozione del metodo induttivo per maggiore IVA, IRAP ed IRPEF? Il pagamento in nero di retribuzioni è deducibile?

Su questo doppio dilemma si sono cimentate la CPT e quella Regionale con quest'ultima che, modificando l'assunto della Commissione Provinciale, ha ritenuto indeducibile il costo del lavoro nero e legittimo il procedimento induttivo grazie al quale erano stati quantificate maggiori imposte per IVA, IRPEF ed IRAP.

Da qui il ricorso in Cassazione del contribuente.

Gli Ermellini, con la sentenza N. 2593 del 3 febbraio 2011, hanno confermato l'assunto della Commissione Regionale donde l'indeducibilità del costo e la presunzione di un maggior reddito legato ad un maggior volume di affari.

Ed in relazione al divieto di doppia presunzione, i Giudici della sezione tributaria della Corte di Cassazione, hanno sancito che ***"il divieto di doppia presunzione attiene esclusivamente alla correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice e non può ritenersi, invece, violato nel caso, quale quello di specie, in cui da un fatto noto (presenza di un dipendente non regolarmente assunto per il quale la stessa contribuente ha ammesso la corresponsione di una retribuzione non contabilizzata) si risale - peraltro in funzione di una presunzione legale, seppur relativa- a un fatto ignorato (maggiore redditività di impresa e non semplicemente maggior costi per retribuzioni, come ha prospettato in memoria la ricorrente)"***.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO***

(*) **Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

HANNO COLLABORATO ALLA REDAZIONE DI QUESTO NUMERO *VINCENZO BALZANO, FRANCESCO DURACCIO, FRANCESCO CAPACCIO, GIOSUE' ESPOSITO, ANNA MARIA GRANATA*